

Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

Art. 3

(Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi)

1.

(ABROGATO)

(2)

1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(1)

2. All'emanazione del regolamento di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 40, L. R. 1/2007

2 Comma 1 abrogato da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 8/2021